

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2025

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori LAVAGNINI, ROBOL, MONTICONE,
POLIDORO, FUSILLO, MONTAGNINO, AGOSTINI, ANDREOLLI,
BEDIN, CECCHI GORI, COVIELLO, DIANA Lino, ERROI,
FOLLIERI, GIARETTA, LO CURZIO, PALUMBO, RESCAGLIO,
VERALDI e ZILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1997

Revisione delle norme della Costituzione
riguardanti il Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riproduce il testo del progetto di revisione costituzionale elaborato dal comitato ristretto della 1^a Commissione affari costituzionali del Senato nel settembre 1989. Quel progetto non superò l'esame della Commissione, e tuttavia esso presenta tratti di grande inte-

resse, alla luce della evoluzione del dibattito politico-istituzionale di questi anni. Per questi motivi viene riproposto affinché la istituenda Commissione bicamerale per le riforme costituzionali possa esaminarlo nel quadro globale dei progetti di rinnovamento del nostro sistema politico.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei casi e nei modi previsti dalla Costituzione».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 70-*bis*. - La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica approvano i disegni di legge: in materia costituzionale ed elettorale; di delegazione legislativa; di autorizzazione a ratificare trattati internazionali; di approvazione di bilanci e leggi finanziarie; di conversione di decreti-legge. Con le stesse modalità le Camere approvano i disegni di legge che si riferiscono a: garanzie fondamentali dei diritti e dei doveri dei cittadini e delle formazioni sociali; minoranze linguistiche; confessioni religiose e rapporti con la Chiesa cattolica; tributi e previdenza sociale; situazioni conseguenti all'abrogazione di norme legislative disposta con *referendum* popolare; ordinamento giurisdizionale; principi inerenti all'ordinamento della pubblica amministrazione; organizzazione delle regioni, delle province e dei comuni.

In tali materie le Camere osservano la procedura normale di esame e di approvazione diretta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando le materie in esso elencate interferiscono con quelle attribuite alla competenza di una sola Camera dagli articoli 70-*ter* e 70-*quater*.

La disciplina ulteriore è stabilita dai regolamenti parlamentari».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 70-*ter*. - La Camera dei deputati approva le leggi di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 70-*quater*. - Il Senato della Repubblica stabilisce con legge i principi fondamentali nelle materie di competenza regionale e approva le leggi di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario quando esso si riferisce a materie di competenza regionale.

Delibera in materia regionale negli altri casi previsti dalla Costituzione e da leggi costituzionali».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 70-*quinquies*. - Il disegno di legge approvato da una Camera è trasmesso all'altra e si intende da essa approvato se entro trenta giorni la maggioranza dei componenti di questa non richiede che il disegno di legge sia sottoposto all'approvazione della Camera di appartenenza.

La stessa richiesta può essere presentata dal Governo.

Si osserva tale procedura fino all'approvazione definitiva del medesimo testo di legge da parte delle Camere.

I regolamenti parlamentari prevedono un termine più breve quando risulti in modo espresso la rinuncia ad avanzare tale richiesta».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 70-*sexies*. - Quando insorge un contrasto tra le Camere, il disegno di legge, dopo due successive deliberazioni adottate da ciascuna di esse, è rimesso ad una Commissione composta da un egual numero di deputati e di senatori in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi, su richiesta del Governo o di un terzo dei componenti di una Camera.

Il disegno di legge è quindi sottoposto all'approvazione finale delle Camere con sole dichiarazioni di voto; se non è approvato da ciascuna di esse, il disegno di legge si considera respinto.

La stessa procedura è adottata su richiesta motivata del Governo o di un terzo dei componenti di una Camera quando non sia stato approvato il disegno di legge trasmesso dall'altra».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 81 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 81-*bis*. - Le Camere svolgono funzioni ispettive nei confronti del Governo e della pubblica amministrazione secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti.

La legge può affidare in via permanente funzioni di vigilanza e di controllo su settori determinati della pubblica amministrazione ad apposite Commissioni della Camera dei deputati, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi.

La legge indica per quali nomine, di spettanza dell'amministrazione statale in enti, istituti o aziende, sia richiesto il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, secondo le modalità previste dal regolamento».

Art. 8.

1. All'articolo 82 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«Salvo i casi previsti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, non possono esse-

re istituite Commissioni di deputati e senatori, se non per i fini previsti dal presente articolo».

Art. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, dopo le parole: «con legge» sono inserite le altre: «dal Senato».

Art. 10.

1. Il quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Senato della Repubblica».

Art. 11.

1. Al quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione, le parole: «davanti alle Camere» sono sostituite dalle altre: «davanti al Senato della Repubblica».

Art. 12.

1. Al secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, dopo le parole: «se le Camere» sono inserite le altre: «o una Camera nei casi previsti dagli articoli 70-ter e 70-quater».

Art. 13.

1. Al primo comma dell'articolo 74 della Costituzione, dopo le parole: «alle Camere» sono inserite le altre: «o a una di esse».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 72 della Costituzione è soppresso.

2. Al terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione le parole: «può altresì stabili-

re» sono sostituite dalle altre: «il regolamento può stabilire».

3. Il quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il regolamento stabilisce un procedimento abbreviato per il disegno di legge del quale la Camera a maggioranza assoluta dell'Assemblea abbia riconosciuto l'urgenza, su richiesta del Governo o di un terzo dei componenti. Il Presidente fissa i termini per l'esame del disegno di legge, il quale è sottoposto alla votazione finale entro trenta giorni; un termine maggiore, comunque non superiore a venti giorni, è stabilito per la votazione finale del disegno di legge deferito alla deliberazione di una sola Camera. Quando sia richiesta una seconda deliberazione sul disegno di legge, a norma dell'articolo 70-*quinquies*, la dichiarazione di urgenza da parte di una Camera importa l'adozione del procedimento abbreviato anche da parte dell'altra Camera. In tal caso il regolamento prevede che l'approvazione del disegno di legge sia deferita ad una Commissione. Non è ammessa la rimessione del disegno di legge alla Commissione di cui all'articolo 70-*sexies*; se l'approvazione definitiva non interviene entro sessanta giorni, il disegno di legge si considera respinto. Non si fa ricorso al procedimento abbreviato per i disegni di legge che devono essere sottoposti all'esame e all'approvazione delle due Camere».

Art. 15.

1. All'articolo 97 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi consentiti dalla Costituzione e soltanto previa indicazione delle norme generali per la disciplina della materia, la legge può autorizzare l'esercizio del potere regolamentare del Governo e disporre l'abrogazione di norme legislative con effetto dall'entrata in vigore del regolamento».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 11 della Costituzione è introdotto il seguente:

«Art. 11-*bis*. - L'Italia, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento co-

stituzionale, conferisce all'Unione europea i poteri previsti dai trattati istitutivi, nonché dalle convenzioni stipulate tra gli Stati membri che ne estendono le attribuzioni. Promuove e favorisce la formazione di un'effettiva unione politica tra questi Stati, ordinata secondo il principio democratico e nella salvaguardia dei diritti inalienabili della persona umana».

Art. 17.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario. Il numero complessivo dei senatori a vita nominati a questo titolo non può comunque essere superiore a cinque».

Art. 18.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di cinquecento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 19.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiori a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

